



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 449, “*Riordino dell’Unione Nazionale per l’Incremento delle Razze Equine (UNIRE)*, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59” ed in particolare l’articolo 7, comma 2, del precitato d.lgs. n. 449/1999 in materia di controllo e disciplina delle corse;

VISTA la legge 15 luglio 2011 n. 111, istitutiva dell’ASSI - Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – quale successore ex lege dell’UNIRE;

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante “*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario)*”;

VISTO, in particolare, l’art. 23-quater, comma 9, del richiamato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge di conversione, che stabilisce la soppressione dell’ASSI ed il trasferimento delle funzioni alla stessa attribuite dalla normativa vigente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in data 31 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti il 25 febbraio 2013, reg. n. 2, foglio n. 215 con il quale sono state attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali le funzioni già riconosciute all’ex ASSI dalla vigente normativa ad eccezione delle competenze relative alla certificazione delle scommesse sulle corse dei cavalli ai fini del pagamento delle vincite dovute agli scommettitori che, a far data dall’adozione del medesimo decreto, vengono affidate all’Agenzia delle dogane e dei monopoli;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione, con modificazioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il decreto-legge n. 104 del 21 settembre 2019, convertito con modifiche dalla legge 18 novembre 2019 n. 132, con il quale sono state trasferite al Ministero per i beni e le attività culturali, le funzioni esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in materia di turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: «Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180, recante “Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 9361300 del 4 dicembre 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021 al n. 14, concernente l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero e la definizione delle relative attribuzioni;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sull’azione amministrativa e sulla gestione per l’anno 2021, approvata con DM 1 marzo 2021 n. 99872, registrata presso la Corte dei Conti in data 29 marzo 2021 al numero 166;

VISTA la direttiva dipartimentale DIQPAI n. 130519 del 18 marzo 2021, registrata presso l’Ufficio Centrale di Bilancio, in data 1 aprile 2021, al numero 215, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell’ippica, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 98872/2021, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali del Dipartimento;

MIPAAF - PQAI 06 - Prot. Interno N.0507615 del 06/10/2021



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, DELLA PESCA E DELL'IPPICA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

VISTO il D.P.C.M. in data 7 agosto 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 10 settembre 2020 al n. 832, con il quale è stato conferito al Dr. Oreste Gerini l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e s.m.i;

VISTO il vigente regolamento delle corse galoppo ostacoli ed in particolare l'art. 236 – “Cavaliere caduto e cavallo rimontato da altri” che stabilisce che qualora durante una corsa, un cavallo disarciona il proprio cavaliere, e questi non sia in grado di rimontarlo, il cavallo stesso può essere rimontato da altro cavaliere qualificato per quella corsa;

RAVVISATA la necessità, a tutela del benessere animale, di non fare rimontare il cavallo che durante il percorso rimane senza cavaliere e che, pertanto, è da considerarsi squalificato;

VALUTATA, altresì, la necessità, a tutela della sicurezza dei cavalieri, di considerare squalificato il cavaliere che durante il percorso viene disarcionato dal cavallo, prevedendo, al contempo, che il cavaliere disarcionato può essere impegnato in altre corse in programma nel convegno, solo all'esito positivo del controllo da parte del medico responsabile presente in ippodromo;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, l'art. 236 del vigente regolamento delle corse galoppo ostacoli è modificato secondo il testo seguente:

Quando durante l'effettuazione di una corsa ad ostacoli un cavallo disarciona il proprio cavaliere, lo stesso è da considerarsi squalificato per quella corsa. Lo stesso cavaliere potrà essere impegnato nelle altre corse previste nella giornata solo all'esito positivo del controllo da parte del medico responsabile presente in ippodromo;

Quando un cavallo, impegnato in una corsa ad ostacoli, durante il percorso rimane senza cavaliere, indipendentemente dalle cause, non può essere rimontato ed è da considerarsi squalificato.

Art.2

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo dalla data di pubblicazione sul sito web MiPAAF.

Oreste Gerini

Direttore Generale

(documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

MiPAAF - POAI 06 - Prot. Interno N.0507615 del 06/10/2021